

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Presidenza

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "*Legge quadro sul volontariato*";
- VISTA la legge regionale n. 22 del 7 giugno 1994 "*Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato*";
- VISTA la legge regionale n. 10 del 30 aprile 2000 recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*";
- VISTA la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- VISTO il decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "*Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998*", concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile, con il quale viene istituito il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile;
- VISTI gli articoli 6, 9 e 11 concernenti, rispettivamente, i requisiti per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato della protezione civile, la verifica annuale del permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione in detto registro e i criteri per l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro delle Associazioni di volontariato di protezione civile;
- VISTA la circolare 2 novembre 2001 n. 1 "*Regolamento regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile - Attuazione dell'art.7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998. Note esplicative*";
- VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale, di cui al decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12, con il quale, specificatamente, si prevede la cancellazione dal Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14, "*perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione*";
- CONSIDERATO che con nota inviata al Dipartimento di Protezione Civile la Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri dichiarava "*soppresso*" il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC di Paternò (CT) con sede in Via Roma, 3 a Paternò (CT) e che quanto sopra comporta la perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale;
- RITENUTO di dover procedere con la cancellazione dal Registro Regionale dell'Associazione "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC" avente sede legale in Via Roma, 3 - Paternò (CT) e iscritta al numero 362 del Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14 (cod. 819)

DECRETA

Articolo unico

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto presidenziale 15 giugno 2001 n. 12 "*Regolamento esecutivo dell'art.7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile*", è disposta la **cancellazione** dal Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, di cui all'art. 7 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14 dell'Associazione di Volontariato "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile", con sede in Via Roma, 3 a Paternò (CT) e iscritta al numero 362 (Cod. 819).

Palermo, addì 12 MAR 2013



Il Dirigente Generale
(Ing. Calogero Foti)